

XV legislatura

A.S. 1903:

"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2007
n. 64



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

*Ha collaborato la dott.ssa Letizia Falasconi
nell'ambito di uno stage di studio presso il Servizio
Bilancio del Senato*

INDICE

PREMESSA	1
<i>Commi 1-6 (Modifica dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato).....</i>	<i>1</i>
<i>Commi 7-11 (Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali).....</i>	<i>10</i>
<i>Commi 12-16 (Coefficienti di trasformazione)</i>	<i>12</i>
<i>Commi 17-18 (Contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali).....</i>	<i>16</i>
<i>Comma 19 (Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo).....</i>	<i>17</i>
<i>Commi 20-22 (Benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto)</i>	<i>18</i>
<i>Commi 23-24 (Rivalutazione indennizzi per danno biologico).....</i>	<i>20</i>
<i>Commi 25-29 (Interventi in materia di ammortizzatori sociali).....</i>	<i>21</i>
<i>Commi 30-34 (Delega al Governo in materia di mercato del lavoro).....</i>	<i>26</i>
<i>Commi 35-38 (Disposizioni in tema di occupazione delle persone con disabilità).....</i>	<i>28</i>
<i>Commi 39-43 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)</i>	<i>32</i>
<i>Comma 44 (Norme in materia di lavoro a tempo parziale).....</i>	<i>33</i>
<i>Comma 45 (Abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente)</i>	<i>34</i>
<i>Commi 46-50</i>	<i>35</i>
<i>Commi 51-54 (Interventi per il settore dell'edilizia).....</i>	<i>35</i>
<i>Commi 55-57 (Riforma della normativa in materia di disoccupazione agricola)</i>	<i>37</i>
<i>Commi 58-59</i>	<i>40</i>
<i>Commi 60-61 (Interventi in materia di sicurezza sul lavoro)</i>	<i>43</i>
<i>Commi 62-64 (Finanziamento della formazione in agricoltura).....</i>	<i>44</i>
<i>Comma 65 (Riordino delle provvidenze in caso di calamità naturali)</i>	<i>46</i>
<i>Comma 66 (Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)</i>	<i>47</i>
<i>Commi 67-69 (Fondo per sgravio su retribuzione di secondo livello)</i>	<i>47</i>
<i>Comma 70 (Detassazione della retribuzione di risultato)</i>	<i>50</i>
<i>Comma 71 (Soppressione della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario)</i>	<i>51</i>
<i>Commi 72-74 (Norme in materia di accesso dei giovani al credito).....</i>	<i>52</i>

<i>Comma 75 (Integrazione degli emolumenti per assegni e contratti di ricerca) ..</i>	53
<i>Commi 76-78 (Totalizzazione dei contributi assicurativi e riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici).....</i>	54
<i>Commi 79-80 (Interventi in materia di previdenza per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).....</i>	58
<i>Comma 81 (Riordino della normativa in materia di occupazione femminile).....</i>	62
<i>Comma 82 (Previdenza complementare per i soggetti dediti alla cura di familiari).....</i>	63
<i>Comma 83 (Norma in materia di tutela della maternità delle lavoratrici parasubordinate).....</i>	64
<i>Comma 84 (Indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi).....</i>	64
<i>Commi 85-89 (Modifiche all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo)</i>	65
<i>Commi 90-91 (Procedura per l'emanazione dei decreti legislativi).....</i>	67
<i>Commi 92-93 (Copertura finanziaria)</i>	67
<i>Comma 94 (Entrata in vigore)</i>	69
APPENDICE SUGLI EFFETTI DI MEDIO-LUNGO PERIODO.....	71

PREMESSA

Il presente provvedimento è munito di RT riferita al testo presentato alla Camera dei deputati, ma ancora pienamente utilizzabile.

Si fa presente, poi, che le rubriche indicate con riferimento ai commi, al fine di facilitare la comprensione del presente *dossier*, sono quelle originariamente relative agli articoli dell'A.C. 3178.

Commi 1-6

(Modifica dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato)

I commi 1 e 2 procedono alla modifica dei requisiti di anzianità ed età contributiva per l'accesso al pensionamento di anzianità secondo lo schema seguente:

Anno	Requisiti riforma legge 243/2004*: età anagrafica lavoratori dipendenti pubblici e privati	Requisiti ddl in esame	
		Età anagrafica	Somma di età anagrafica ed anzianità contributiva
2008	60	58*	-
2009 (fino al 30 giugno)	60	58*	-
2009 (dal 1° luglio)	60	59	95
2010	61	59	95
2011	61	60	96
2012	61	60	96
2013	61	61(eventuale)	97 (eventuale)
dal 2014	62 (eventuale)	61(eventuale)	97 (eventuale)

* con 35 anni di anzianità

N.B. Per i lavoratori autonomi tutti i requisiti sono incrementati di 1 anno

Il comma 2, inoltre, dispone che per il personale del comparto scuola resta fermo che la cessazione dal servizio a fini pensionistici ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno.

Il medesimo comma, poi, dispone il differimento della decorrenza dei requisiti stabiliti a decorrere dal 2013 nel caso in cui, sulla base dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato previsti negli anni precedenti, si conseguissero i medesimi effetti finanziari attesi a regime con la disciplina prevista dal 2013. Viene inoltre previsto il differimento dal 1° marzo 2004 al 20 luglio 2007 del termine entro il quale l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione dà diritto ad accedere al pensionamento di anzianità secondo i requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 (57 anni di età e 35 di contribuzione). La possibilità di fruire di tale ultima disciplina viene infine concessa ad ulteriori 5.000 lavoratori (in mobilità) in aggiunta ai 10.000 già previsti dalla legge n. 243 e ai 6.000 autorizzati dal comma 1189 della "finanziaria" per il 2007.

La RT illustra i commi in esame ed aggiunge, in ordine ai 5.000 beneficiari aggiuntivi appena citati, che è stata assunta l'ipotesi di un pensionamento anticipato per 3.000 di questi soggetti dal 2008 e per i restanti dal 2009 (per un onere unitario di 22.000 euro circa). In linea generale ricorda che le valutazioni sono state effettuate sulla base di parametri e di metodologie coerenti con quelli adottati nell'ambito della RT allegata all'emendamento 1.0.1/1000 all'A.S. 2358 della XIV

legislatura (legge n. 243 del 2004) e che detti strumenti hanno condotto ad una stima di un maggior numero complessivo di pensioni per effetto dei commi 1 e 2 pari a: 6.200 nel 2008, 24.000 nel 2009 (29.000 considerando gli "usuranti"), 70.000 nel 2010 (75.000), 86.000 nel 2011 (91.000), 66.000 nel 2012 (71.000), 52.000 nel 2013 (57.000), 11.000 nel 2014 (16.000) e a circa 35.000 nel triennio 2015-2017 (50.000). Gli oneri sono riportati nella seguente tabella:

Milioni di euro

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1) Effetti in termini di spesa pensionistica	-26	-254	-1.135	-1.663	-1.051	-924	83	-162	-814	-651
2) Effetti in termini di indennità di buonuscita dipendenti pubblici	0	-214	-277	-129	224	54	353	-161	-137	-8
3) Ulteriori oneri (in termini di spesa pensionistica) per esonero aggiuntivo 5.000 mobilitati	-33	-89	-78	-46	-46	0	0	0	0	0
4) Effetti complessivi commi 1 e 2 (1)+2)+3))	-59	-557	-1.490	-1.838	-873	-870	436	-623	-951	-659

Al riguardo, si evidenzia che le stime in termini di maggiore spesa pensionistica e per oneri di buonuscita recate dalla RT appaiono coerenti con le ipotesi relative al maggior numero di pensionamenti, rispetto a quelli attesi sulla base del cosiddetto "scalone", indicate dalla stessa RT, con l'eccezione degli importi indicati per il 2008 e il 2014. Infatti, per il 2008, si segnala che la RT ascrive un maggior onere pensionistico di 33 mln di euro per il pensionamento aggiuntivo di 5.000 soggetti e una cifra inferiore (26 mln di euro) per il pensionamento anticipato rispetto alla legge n. 243 del 2004 di 6.200 soggetti, aspetto che andrebbe chiarito, salvo supporre che sia connesso ad una diversa composizione delle relative platee. Inoltre, l'importo di 26 mln di euro, distribuito fra 6.200 soggetti, determina,

considerando un'erogazione media per soli 4,5 mesi nel 2008, un trattamento pensionistico medio annuo inferiore a 12.000 euro, il che rappresenta un altro dato sul quale è necessario un supplemento di informazione.

Per quanto riguarda il 2014 non è chiaro il motivo per cui, a fronte di 11.000 pensioni erogate in più (al netto dei 5.000 usuranti) rispetto a quelle che sarebbero state in pagamento con la legge n. 243 del 2004, la RT quantifichi gli effetti finanziari in termini di risparmi di spesa, sia pur contenuti (83 mln di euro). Nonostante il rinvio alle metodologie adottate nella stesura della RT all'emendamento citato 1.0.1/1000 all'A.S. 2358 (poi legge n. 243 del 2004), appare pertanto auspicabile un'esplicitazione delle ipotesi essenziali prese a base del calcolo e delle procedure seguite per pervenire alla definizione delle platee di ulteriori pensionati anno per anno nei termini indicati dalla RT¹.

¹ Ciò anche alla luce di un confronto, limitato al solo 2009, fra la legge n. 243 del 2004 e il ddl in esame, effettuato in termini di combinazioni di requisiti anagrafici e contributivi. Considerato il meccanismo delle finestre, per il quale si pensioneranno nel 2009 i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti nel 2008, si osserva che la legge n. 243 del 2004 preclude l'accesso al pensionamento nel 2009 ai soggetti che nel 2008 si trovano nelle seguenti situazioni:

Combinazione di requisiti anagrafici e contributivi
35 anni di contributi +57 anni di età
35+58
35+59
<u>36+57</u>
<u>37+57</u>
<u>38+57</u>
<u>39+57</u>

mentre il ddl in esame rende possibile il pensionamento ai soggetti che nel 2008 raggiungeranno i 35 anni di anzianità contributiva e 58 o 59 anni di età anagrafica (in neretto nella tabella). Ne deriva, premesso che appare un'approssimazione non arbitraria ritenere che i lavoratori in questione siano più o meno uniformemente distribuiti fra le sette fasce indicate, che i soggetti pensionabili con la nuova normativa sarebbero i 2/7 di quelli bloccati con la legge n. 243 del 2004. Anche riducendo prudenzialmente tale rapporto al 20%, e considerando l'impatto delle finestre in termini di risparmio sul 2009 sul totale del risparmio attribuito per quell'anno alla legge n. 243 del 2004 (l'attuale ddl non modifica il regime delle finestre per i pensionati in esame), si sottolinea infatti l'emergere di una discrasia fra i dati forniti nella presente RT e quelli ascritti alla legge n. 243 del 2004.

Il **comma 3** prevede una delega legislativa finalizzata ad introdurre deroghe all'accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori e comunque non inferiore ai 57 anni di età, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni. Tali deroghe riguarderanno lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività (si tratta dei lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei lavoratori che svolgono almeno 80 turni di notte all'anno, dei lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena", dei conducenti di mezzi pubblici pesanti per il trasporto di persone) all'atto del pensionamento nonché, per il periodo transitorio, per almeno 7 anni negli ultimi 10 e, a regime, per almeno la metà della vita lavorativa. Viene poi previsto un sistema di accertamento e sanzioni *ad hoc* e specificato che nell'esercizio della delega il Governo deve garantire il rispetto del limite delle risorse finanziarie dell'apposito Fondo costituito a tal fine, la cui dotazione è di 83 mln di euro per il 2009, 200 mln per il 2010, 312 mln per il 2011, 350 mln per il 2012 e 383 mln a decorrere dal 2013. Nel caso in cui dovesse emergere dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte il verificarsi di scostamenti rispetto alle suddette risorse finanziarie si procederà all'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

La RT, oltre ad illustrare le norme, evidenzia che le valutazioni di breve e medio-lungo periodo scontano l'ipotesi di una rigorosa

definizione dei criteri selettivi per l'accesso al beneficio in esame e del procedimento accertativo, che devono essere tali da rendere congrue le risorse stanziare che, come ricorda la stessa RT, sono state calibrate sulla base di un flusso annuo di pensionamenti in deroga pari a 5.000 unità (quelle previste dal Protocollo del 23 luglio 2007). Pertanto, anche l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi deve essere tale da far rientrare i flussi numerici e i relativi oneri nell'ambito di quanto programmato nel settore pensionistico, pena la mancata realizzazione della necessaria compensazione. A tal riguardo, l'Appendice della RT segnala che la clausola di salvaguardia che prevede l'adozione di provvedimenti correttivi in caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni (articolo 1, comma 3, lettera g)) potrebbe non consentire di operare in via immediata, concreta ed automatica all'interno del sistema pensionistico.

La RT quantifica gli oneri del comma secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Milioni di euro

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oneri per Fondi usuranti e altre attività (lavoro notturno, catene montaggio, trasporto pubblico pesante)	0	-83	-200	-312	-350	-383	-383	-383	-383	-383

Al riguardo, occorre tener conto del mancato inserimento nel testo di un numero massimo di beneficiari (il numero di 5.000, si rammenta, è indicato solo nella RT) e partire in linea generale dalla premessa per cui i benefici definiti in sede di decreti delegati si configurano, in presenza dei requisiti richiesti, come diritti soggettivi non modulabili, come indirettamente confermato del resto dall'apposizione di una specifica clausola di salvaguardia degli effetti

finanziari, nonostante che la norma rechi non una previsione di spesa, per i profili di competenza, ma un limite, corrispondente alla dotazione del fondo ivi previsto. Ne consegue che sebbene la quantificazione delle risorse del fondo *ad hoc* per il pensionamento anticipato dei lavoratori usuranti appaia correttamente calibrata rispetto ad un flusso annuo di 5.000 persone (si consideri che l'onere da un certo anno diventa fisso e a regime, in conseguenza del fatto che dall'anno n+3 non si registreranno più gli effetti finanziari conseguenti alla classe di pensionati dell'anno n, che sarebbero comunque andati in pensione), andrebbe valutata con attenzione la capacità del meccanismo di cui al fondo (lettera f) di rappresentare un valido sistema di copertura degli oneri effettivi che si determineranno in sede di attuazione della delega.

Il comma 4 prevede che sia fissata entro il 31 dicembre 2011, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, la disciplina delle "finestre" per i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia ovvero anticipato con 40 anni di contribuzione.

Il comma 5 disciplina le decorrenze dei trattamenti pensionistici per i soggetti di cui al comma precedente in possesso dei requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2011, secondo lo schema seguente:

Lavoratori dipendenti

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
31/03/anno n	01/07/anno n: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
30/06/anno n	01/10/anno n: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
30/09/anno n	01/01/anno n+1
31/12/anno n	01/04/anno n+1

Lavoratori autonomi

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
31/03/anno n	01/10/anno n
30/06/anno n	01/01/anno n+1
30/09/anno n	01/04/anno n+1
31/12/anno n	01/07/anno n+1

Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997.

La RT illustra le disposizioni, sintetizzandole nella tabella sopra riportata, ed attribuisce alla modifica del regime delle finestre i seguenti effetti finanziari:

Milioni di euro

2008	2009	2010	2011	2012
270	126	-383	-272	0

Al riguardo, va ricordato preliminarmente che il Governo ha illustrato nel corso dell'esame in prima lettura le cause sottese ai risparmi di spesa attesi nel primo biennio (l'effetto di minor spesa

correlato al posticipo dell'accesso al pensionamento di vecchiaia prevale sui maggiori oneri per la rimodulazione delle "finestre" per chi accede al pensionamento con 40 anni di contributi, atteso che proprio il 2008 segna il passaggio dal requisito dei 39 anni a quello di 40 anni, per cui la platea di tali soggetti sarà necessariamente più contenuta) ed ha ribadito che a decorrere dal 2010 prevale l'effetto di onerosità per la rimodulazione delle finestre per i soggetti con 40 anni di contributi (platea, fra l'altro, destinata ad accrescersi a cagione dei più restrittivi requisiti richiesti per accedere al pensionamento anticipato).

Premesso che il segno degli effetti finanziari è corretto, si segnala, al riguardo, l'esigenza di disporre degli elementi quantitativi sottostanti alla quantificazione in esame, onde valutarne la congruità.

Il comma 6 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati e, in generale, ai regimi previdenziali che requisiti di accesso diversi da quelli vigenti nell'A.G.O.. Nell'emanazione di tali atti il Governo deve tener conto delle peculiarità ed esigenze dei settori di attività, in particolare per le Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile e militare.

La RT asserisce che gli effetti del presente comma saranno pienamente valutabili solo in sede di esercizio della delega legislativa.

Al riguardo, si segnala che si tratta di una correzione, nel complesso, "virtuosa" dal punto di vista degli equilibri di finanza pubblica dei meccanismi normativi a l.v.

Commi 7-11

(Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali)

Il comma 7 prevede che il Governo proceda al riordino degli enti previdenziali pubblici creando modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie o in comune. A tal fine (comma 8) il Governo presenta un piano industriale volto a conseguire, nell'arco di un decennio, risparmi finanziari pari a 3,5 mld di euro.

Il comma 9 subordina al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento per le riforme e l'innovazione della PA la preposizione di personale ad uffici di livello dirigenziale resisi vacanti presso gli enti previdenziali pubblici.

Il comma 10 eleva di 0,09 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2011 le aliquote contributive di finanziamento e di computo per tutte le gestioni pubbliche, fatto salvo quanto previsto al comma 11, che prevede la rideterminazione del citato incremento in funzione delle economie rivenienti dall'attuazione del piano industriale di cui sopra rispetto alle previsioni di spesa a normativa vigente degli enti previdenziali, quali risultanti dai loro bilanci.

La RT si limita prudenzialmente a scontare soltanto gli effetti connessi al previsto incremento di 0,09 punti percentuali dell'aliquota contributiva pensionistica per tutti i lavoratori dal 2011. Sulla base di un monte redditi complessivo stimato in circa 566 mld di euro nel 2011, le maggiori entrate attese sarebbero pari a 393 mln di euro nel 2011 (509 al lordo degli effetti fiscali), 365 mln nel 2012 e 392 nel 2013.

Al riguardo, nulla da osservare sulla quantificazione e soprattutto sulla prudente mancata iscrizione a miglioramento dei saldi degli eventuali risparmi derivanti dalla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali, anche se va segnalato che il comma 11 lascerebbe presumere che il conseguimento *in toto* o in parte di questi risparmi dovrebbe determinare una revisione al ribasso dell'incremento delle aliquote contributive di cui al comma 10, con un meccanismo però che *ex ante* sembra abbastanza garantista.

Appare viceversa opportuno un chiarimento in merito all'inserimento o meno dei maggiori trattamenti conseguenti all'aumento delle aliquote contributive nelle proiezioni di medio-lungo periodo della spesa pensionistica riportate nell'apposita sezione della RT.

Commi 12-16
(Coefficients di trasformazione)

Il comma 12 prevede la costituzione di una Commissione con il compito di proporre entro il 31 dicembre 2008 modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo, tenendo conto:

- delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;

- dell'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia, anche proponendo politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60% con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

- del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

Ai sensi del comma 13 la medesima Commissione può inoltre valutare nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Infine si stabilisce che dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai

componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 14 prevede che in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della "riforma Dini", tali coefficienti siano rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2010, secondo il seguente schema:

Tabella A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Età	Valori riforma Dini	Valori presente ddl	Decrementi in percentuale
57	4,720%	4,419%	6,38%
58	4,860%	4,538%	6,63%
59	5,006%	4,664%	6,83%
60	5,163%	4,798%	7,07%
61	5,334%	4,940%	7,39%
62	5,514%	5,093%	7,64%
63	5,706%	5,257%	7,87%
64	5,911%	5,432%	8,10%
65	6,136%	5,620%	8,41%
Tasso di sconto=1,5%			

Il comma 15 prevede che le successive rideterminazioni avvengano con cadenza triennale (anziché decennale) mediante un

procedimento più semplificato, rientrante pienamente nella sfera dell'azione amministrativa.

Il comma 16, infine, dispone una verifica decennale della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico.

La RT descrive la norma e precisa che i nuovi coefficienti sono quelli corrispondenti alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 11, della legge n. 335 del 1995 nel corso del 2005 mediante la predisposizione di specifico schema di decreto interministeriale, sulla cui procedura il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale ha espresso parere favorevole con apposita delibera nel luglio 2006.

Nell'ambito del predetto procedimento di rideterminazione, in riferimento ai nuovi parametri demografici forniti dall'Istat (parametri forniti nel 2005 e relativi al 2002), i coefficienti sono stati aggiornati tenendo conto delle variazioni intervenute nella probabilità di sopravvivenza, nelle probabilità di eliminazione per morte o nuove nozze del superstite, nel differenziale di età fra i coniugi al momento del pensionamento (per il quale è stato preso in considerazione non un valore medio, ma un valore differenziato per età da 57 a 65 anni), nonché nelle probabilità di lasciare la famiglia. Inoltre si fa presente che, in conseguenza delle modifiche intervenute nella periodicità dell'erogazione delle pensioni da parte dell'INPS, è stato ricalcolato il parametro relativo alle modalità della predetta erogazione (da rata bimestrale anticipata a rata mensile anticipata).

Ai fini della valutazione della congruità del "tasso di sconto", determinato nella Tabella A allegata alla "legge Dini" nella misura

dell'1,5%, “corrispondente al prevedibile tasso di crescita di lungo periodo del prodotto interno lordo”², l'ISTAT ha fornito i dati sulle variazioni del PIL in termini reali nell'ultimo decennio. Sulla base dei predetti dati, che evidenziano una variazione media annua del PIL dell'1,5% per il periodo tra il 1996 e il 2004, si conferma sostanzialmente la misura del predetto “tasso di sconto”.

Infine la RT ricorda che i calcoli sono stati effettuati applicando la formula utilizzata per i coefficienti dalla legge n. 335 del 1995, illustrata nella relazione di accompagnamento alla predetta legge e resa pubblica dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale³, ufficializzata anche attraverso l'invio da parte del Governo italiano ad organismi internazionali (Commissione europea, Ocse, FMI).

Dalla disposizione in esame, per effetto della riduzione da dieci a tre anni della cadenza della revisione periodica dei coefficienti, conseguirebbero nel medio-lungo periodo economie per la finanza pubblica (gli effetti del differimento al 2010 della decorrenza del primo aggiornamento sono di fatto già stati scontati negli andamenti tendenziali), contenute all'inizio del periodo di previsione e crescenti nel tempo, valutabili nell'ordine dello 0,1% del PIL a partire dal 2030-2035 e già inglobate nella valutazione sugli effetti di medio-lungo periodo in termini di spesa pensionistica in rapporto al PIL rappresentata, con riferimento al complesso delle disposizioni di modifica del sistema pensionistico del provvedimento in esame, nell'apposita sezione della RT.

² Cfr. relazione illustrativa di accompagnamento alla legge n. 335 del 1995 (XII Legislatura – AC 2549, pag.4).

³ V. Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, *Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio*, luglio 2002, pagine 101-107.

Al riguardo, si ricorda innanzitutto che, *coeteris paribus*, i termini della revisione dei coefficienti implicano riduzioni dei trattamenti pensionistici lordi comprese fra il 6,38% e il 8,41% degli importi attesi sulla base della legislazione vigente. Non vi sono rilievi da formulare in ordine alla correzione in diminuzione dello 0,1% in percentuale del PIL delle proiezioni di medio-lungo periodo della spesa pensionistica ascritta alla revisione triennale, anziché decennale, dei coefficienti di trasformazione, potendosi anzi ritenere tale stima ispirata a criteri prudenziali, almeno a regime e sulla scorta della revisione di cui alla Tabella A.

Commi 17-18

(Contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali)

Le norme introducono una delega legislativa per l'istituzione di un contributo di solidarietà (limitato nell'ammontare e nella durata) a carico degli iscritti (lavoratori e pensionati) del Fondo volo e delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La RT descrive la norma e precisa che gli effetti finanziari conseguenti possono essere valutati e scontati solo in sede di concreta attuazione della delega legislativa medesima.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la norma è finalizzata al conseguimento di maggiori entrate contributive, prudenzialmente non contabilizzate nei saldi.

Comma 19

(Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo)

La norma dispone che non sia concessa la rivalutazione automatica delle pensioni⁴ per l'anno 2008 ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Nel caso in cui le suddette pensioni siano però inferiori a otto volte il trattamento minimo incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento per la rivalutazione automatica per l'anno 2008 è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

La RT stima le seguenti economie:

(mln di euro)

	2008	2009	2010
al lordo effetti fiscali	238	239	239
al netto effetti fiscali	135	136	136

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

- Monte pensioni stimato per il 2007: 212,3 mld, di cui il 7,7 per cento corrisponde al monte pensioni relativo a

⁴ Il meccanismo di rivalutazione è previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998.

trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

- Tasso di inflazione programmato in linea con quanto previsto dal DPEF 2008-2011 (1,7 per cento).

Nel corso dei lavori alla Camera dei deputati il Governo ha fornito anche il dato dell'aliquota fiscale (43 per cento) per il calcolo dei risparmi netti ascrivibili alla disposizione, comunque desumibile dalla stessa RT.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 20-22

(Benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto)

Il comma 20 rende valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda all'ente entro il 15 giugno 2005 per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto relativa a periodi di attività svolta fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati.

Il comma 21 prevede che il beneficio della moltiplicazione per 1,25 dell'intero periodo lavorativo, ai fini della determinazione del *quantum* delle pensioni dei lavoratori esposti per più di 10 anni all'amianto, spetta ai lavoratori rientranti nella fattispecie del comma 20 a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico

avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT chiarisce che la norma concerne lavoratori ai quali è già stata riconosciuta l'esposizione all'amianto per periodi fino al 1992 ed assume che si produrrà un ulteriore periodo di riconoscimento per tutti i lavoratori che hanno già avuto il riconoscimento dell'esposizione all'amianto.

L'onere viene così quantificato dalla RT:

1° anno 2008	2° anno 2009	3° anno 2010	4° anno 2011	5° anno 2012	6° anno 2013	7° anno 2014	8° anno 2015	9° anno 2016	10° anno 2017	Cumulato
-18	-21	-24	-29	-34	-39	-42	-33	-33	-32	305*

* di cui 202 per i 1676 beneficiari con esposizione inferiore ai 10 anni e 103 per i 2732 beneficiari con esposizione ultradecennale

Tali oneri sono costituiti dall'intero importo di pensione per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti ordinari e dal maggior importo di pensione corrispondente alla riconosciuta maggiore anzianità contributiva, per il periodo residuo di godimento della pensione. Ovviamente per i lavoratori già titolari di riconoscimento di un'esposizione almeno decennale all'amianto è stato valutato il solo onere derivante dall'ulteriore riconoscimento, in quanto già potenziali titolari di benefici pensionistici.

Per quanto riguarda la copertura, la RT ricorda che, in caso di oneri di durata pluriennale con un profilo crescente nel tempo, la costante giurisprudenza costituzionale ha sancito che per gli anni successivi a quelli del bilancio triennale la previsione delle risorse deve presentare caratteristiche di ragionevolezza e credibilità, il che si realizza quando sussiste un equilibrio tra onere coperto nell'anno di

massima esposizione compreso nel bilancio triennale ed onere a regime negli esercizi successivi. Pertanto si è prudenzialmente assicurata nell'ultimo esercizio compreso nel bilancio triennale (2010) la copertura corrispondente all'onere massimo (42 mln di euro).

Al riguardo, pur premesso che appare corretta la metodologia di calcolo adottata per la quantificazione dei maggiori oneri, appare comunque necessario acquisire ulteriori elementi, come il numero dei potenziali beneficiari e comunque le ipotesi sottostanti alla quantificazione, onde poterne meglio valutare la congruità. Alla luce della rilevanza della questione, sarebbe peraltro auspicabile anche un intervento chiarificatore sull'origine specifica della stima circa il numero dei beneficiari, desunta dai dati amministrativi degli enti previdenziali coinvolti.

Nessuna osservazione sui profili di copertura.

Commi 23-24

(Rivalutazione indennizzi per danno biologico)

Il comma 23 dispone che una quota delle risorse di cui al comma 780 della "finanziaria" per il 2007, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL e comunque fino ad un massimo di 50 mln di euro, sia destinata all'aumento in via straordinaria delle indennità INAIL dovute per il danno biologico, tenendo conto delle variazioni dei prezzi e delle retribuzioni intervenute fra il 2000 e il 2007.

La RT esclude che la disposizione, disponendo l'utilizzo di risorse accertate nel consuntivo INAIL per il 2007, comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si pone il problema della natura strutturale o meno delle entrate a valere sulle quali si copre la disposizione. Infatti, in presenza di maggiori entrate *una tantum* per il solo 2007, o comunque in misura inferiore al minimo dell'onere previsto, l'incremento delle indennità sarebbe a regime privo di copertura. Un altro aspetto da valutare è se si tratti di risorse a legislazione vigente, quali certamente sono le maggiori entrate eventualmente certificate nel bilancio dell'INAIL, che vengono destinate ad una diversa finalità.

Commi 25-29

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

Il comma 25 incrementa la durata e gli importi dei trattamenti ordinari di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, con espressa esclusione dei trattamenti con requisiti ridotti e di quelli agricoli, nonché dei casi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. La durata del trattamento viene elevata a 8 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni (7 mesi finora) e a 12 per gli altri (10 mesi finora), mentre la misura dello stesso è fissata al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi (50% finora), al 50% per i successivi due (40% finora) e al 40% per i restanti (30% nel decimo

mese finora). Per l'intero periodo di percezione del trattamento viene riconosciuta la contribuzione figurativa (finora per un massimo di 6 e 9 mesi, rispettivamente per gli infra e gli ultra-cinquantenni).

La RT quantifica gli oneri sulla base dei seguenti parametri:

1) 420.000 trattamenti annui di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, di cui l'85% per soggetti con età inferiore a 50 anni;

2) 1/3 dei lavoratori con meno di 50 anni e il 40% degli altri raggiungono la durata massima legale a normativa vigente, con una durata media complessiva pari per i primi a 4,3 mesi circa e per i secondi a 5,8 circa;

3) percezione dei trattamenti per il periodo massimo previsto dal ddl per tutti i soggetti che percepivano l'indennità per la durata massima vigente;

4) aggiunta alla leva annua di ulteriori 15.000 soggetti per considerare in via prudenziale un effetto attrazione correlato alla nuova più favorevole disciplina e, per la medesima ragione, di altri 10.000 soggetti beneficiari dell'attuale disciplina con requisiti ridotti;

5) retribuzione pari a 1.570 euro circa (1.500 per i lavoratori già beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti), ANF pari a 41 euro circa, retribuzione per il calcolo della contribuzione figurativa pari a 1.800 euro circa (valori medi mensili per il 2008).

Ricordando che in termini di SNF gli oneri per contribuzione figurativa rilevano interamente nei singoli anni in cui è effettuato all'INPS il trasferimento a copertura delle anzianità contributive

maturate, mentre in termini di indebitamento e fabbisogno gli oneri si registrano all'atto dei pensionamenti e quindi gradualmente, la RT sintetizza l'impatto finanziario del comma nei termini riportati nella seguente tabella:

Milioni di euro

	2008	2009	2010
In termini di P.A.	-405	-418	-447
In termini di SNF	-624	-656	-692

Al riguardo, nulla da osservare, tenendo conto che le ipotesi assunte appaiono in linea con quelle formulate in occasione delle recenti precedenti revisioni *in melius* dei trattamenti di disoccupazione, per le quali non si sono registrati *ex post* scostamenti rispetto alle previsioni formulate.

Il comma 26 prevede che le indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti siano raggugliate al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 4 mesi e al 40% (finora per tutto il periodo il 30%) per i successivi due (per un totale di 180 giorni in luogo dei 156 finora consentiti) e siano erogate per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360 (finora 312), diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

La RT, modificando il metodo di calcolo rispetto a quello adottato in relazione al comma precedente, quantifica l'onere a partire

da una previsione di spesa a legislazione vigente pari a circa 750 mln di euro per il 2008, quantificandolo nella misura sotto indicata:

Milioni di euro

2008	2009	2010
-176	-185	-193

Al riguardo, si segnala che la quantificazione della RT implica un incremento dell'onere complessivo rispetto a quello atteso sulla base della legislazione vigente pari al 23% circa. Considerando che un incremento del 17% circa è inevitabilmente connesso con l'elevazione del trattamento dal 30 al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni, andrebbero forniti ulteriori elementi al fine di permettere di valutare se il restante aumento previsto, pari al 6% (45 mln di euro), sia congruo rispetto all'ulteriore elevazione al 40% delle percentuali sopra indicate per i giorni successivi al 120° e all'estensione della durata massima di percezione del trattamento (da 156 a 180 giorni). Ciò a prescindere comunque da possibili effetti di attrazione connessi al più favorevole regime che si intende introdurre (visto che analogo effetto attrattivo viene ovviamente esercitato sui disoccupati a requisiti ridotti dal più favorevole regime dell'indennità di disoccupazione a requisiti ordinari).

Il comma 27 stabilisce che a decorrere dal 2008 la rivalutazione annuale dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità sia pari al 100% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per gli operai e gli impiegati.

Sulla base di dati amministrativi dell'INPS, la RT asserisce che, a fronte dell'aumento in esame, si verificano fenomeni compensativi connessi all'incremento delle retribuzioni di riferimento che rappresentano i limiti retributivi in corrispondenza dei quali si applicano i tetti. Ciò comporterebbe l'operatività dei tetti anche per livelli retributivi per i quali attualmente il meccanismo non opera, e ciò proprio in virtù dei maggiori adeguamenti recati dalla norma in esame. Sulla base di una valutazione considerata prudentiale, la RT quantifica gli oneri in 1 mln di euro per il 2008, 2 mln per il 2009 e 3 mln per il 2010.

Al riguardo, appare necessaria l'esplicitazione della procedura di calcolo adottata e l'acquisizione dei dati amministrativi dell'INPS alla base della stessa, non recando la RT alcuna specifica informazione in merito.

Il comma 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito, nel rispetto dei principi e criteri direttivi riportati nel comma 29. Fra questi ultimi si sottolineano le disposizioni che prevedono che tali trattamenti siano armonizzati, anche con la creazione di uno strumento unico per il sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati, modulati sulla base dell'età e delle condizioni occupazionali dell'area e del genere di riferimento, correlati a percorsi di formazione e reinserimento lavorativo e, in generale, a politiche attive del lavoro, accompagnati

da una copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, si ricorda che la norma rientra fra quelle per le quali, ai sensi del comma 93, è previsto l'obbligo di attuazione ad invarianza d'oneri. Si segnala comunque l'opportunità di disporre di elementi che supportino la asserita e prescritta neutralità finanziaria della delega.

Commi 30-34

(Delega al Governo in materia di mercato del lavoro)

Il comma 30 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione ed apprendistato.

Nell'esercizio della delega in materia di servizi per l'impiego il Governo deve attenersi, fra l'altro, al principio del potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio, della valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private e della revisione delle procedure amministrative (comma 31).

Nell'esercizio della delega in materia di incentivi all'occupazione il Governo deve mirare ad incrementare i livelli di occupazione stabile, a migliorare il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, a ridefinire la disciplina

del contratto di inserimento, a prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato, a prevedere incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale su richiesta dei lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura, a favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili (comma 32).

Il comma 33 prevede che nell'esercizio della delega in materia di apprendistato il Governo si attenga ai seguenti principi e criteri direttivi:

- rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva;
- individuazione di standard nazionali di qualità della formazione;
- attuazione uniforme dell'apprendistato professionalizzante;
- adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si ribadisce quanto già sopra asserito in ordine alla opportunità di disporre di elementi atti a suffragare la prescritta possibilità di invarianza di oneri (anche le norme in esame rientrano fra quelle per le quali è imposto il vincolo di neutralità finanziaria), anche alla luce del fatto che alcuni dei principi e criteri direttivi della delega appaiono difficilmente realizzabili senza produrre oneri.

Il comma 34 autorizza per gli anni 2008 e 2009 la spesa di 10 mln di euro per attività di formazione professionale, da finanziare sul Fondo per l'occupazione la cui dotazione è incrementata in pari misura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa (pari a 82,2 mln di euro) di cui al comma 1161 della "finanziaria" per il 2007 (risorse per gli accordi di solidarietà intergenerazionale). Per gli anni successivi si provvede determinando lo stanziamento nella tabella C) di cui alla legge finanziaria.

La norma, introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati e priva di **RT**, non presenta profili problematici per quanto di competenza.

Commi 35-38

(Disposizioni in tema di occupazione delle persone con disabilità)

I commi 35 e 36 intervengono sulla disciplina in materia di assegno mensile per i soggetti invalidi civili per i quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74% (finora era il 66,67%) e privi di occupazione. In particolare, ferma restando la misura della provvidenza e i requisiti di età e reddito richiesti dalla legislazione vigente, le norme procedono ad una semplificazione procedurale volta a ridurre la gravosità degli adempimenti formali connessi alla dimostrazione del requisito occupazionale. Si abroga poi la disposizione che prevedeva la perdita della provvidenza nel caso di

rifiuto di un lavoro adeguato alle residue capacità lavorative dell'invalido civile.

La RT descrive la norma sottolineando che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se i possibili risparmi conseguenti all'innalzamento della percentuale minima di perdita della capacità lavorativa possano compensare i maggiori oneri correlati al mantenimento della provvidenza anche nel caso di rifiuto di un lavoro idoneo da parte del percettore dell'assegno mensile.

Il comma 37 è diretto a modificare la legge n. 68 del 1999, in materia di norme per il diritto al lavoro dei disabili.

In particolare, alla lettera *a)* è previsto l'ampliamento del novero dei soggetti presso i quali attualmente, attraverso convenzioni, sono inseriti temporaneamente i disabili assunti dai datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di persone con disabilità, inserendo tra gli ospitanti anche i datori di lavoro privati non soggetti ad obbligo di assunzione di disabili e le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006.

Alla lettera *b)* viene prevista la possibilità di stipula di convenzioni da parte degli uffici competenti con i datori privati soggetti all'obbligo di assunzione dei disabili e con le cooperative ed imprese sociali ai fini dell'assunzione da parte delle stesse cooperative e imprese sociali di persone disabili con particolari difficoltà di

inserimento nel ciclo lavorativo. Fra le altre cose è inoltre previsto che alla scadenza della convenzione il datore di lavoro committente può assumere il disabile con contratto a tempo indeterminato accedendo con diritto di prelazione ai benefici previsti a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, nei limiti delle disponibilità ivi previste.

Alla lettera c) si sostituiscono le attuali fiscalizzazioni dei contributi previdenziali ed assistenziali riconosciute ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori disabili con contributi all'assunzione determinati in misura non superiore al 60% o al 25% (in base al grado di disabilità) del costo salariale riferito ad ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, con oneri a valere sulle risorse del Fondo disabili e nei limiti delle disponibilità presenti (il riparto del Fondo viene fra l'altro effettuato con riferimento alle assunzioni realizzate nell'anno precedente).

La Camera dei deputati ha altresì introdotto la possibilità di accedere alle risorse di detto Fondo per il rimborso delle spese necessarie all'adeguamento fisico del posto di lavoro alle esigenze del soggetto disabile, nonché di quelle sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche sul posto di lavoro e per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro.

La RT illustra la norma e ribadisce che le misure potenzialmente onerose operano nei limiti delle risorse appostate nel Fondo nazionale per i disabili, la cui dotazione finanziaria non viene modificata dal presente provvedimento. Pertanto dal comma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si sottolinea che in realtà il ddl in esame sembra introdurre uno stanziamento retroattivo per gli anni 2000-2006 per il Fondo per i disabili, atteso che sostituisce la frase "è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999, euro 37 milioni per l'anno 2007...." con la seguente : "è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 *e seguenti*, euro 37 milioni per l'anno 2007....". Andrebbe chiarito se trattasi effettivamente di risorse aggiuntive, il che solleverebbe il problema di uno stanziamento relativo ad esercizi ormai conclusi e richiederebbe inoltre la contabilizzazione e la copertura delle stesse nel presente ddl, ovvero se si sia in presenza di un importo complessivo per l'intero periodo considerato. Si auspica un esplicito chiarimento sul punto.

Il comma 38 abroga la disciplina in materia di cooperative sociali ed inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

La RT non si sofferma sulla norma, che non presenta profili problematici.

Commi 39-43

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)

Il comma 39, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, sancisce che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.

Al riguardo, si osserva che la disposizione non presenta profili rilevanti per quanto di competenza.

Il comma 40, modificando l'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001, in materia di disciplina del lavoro a tempo determinato, prevede l'automatica trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro subordinato a termine che, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, abbia superato la durata complessiva di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. Un'ulteriore proroga o rinnovo del contratto a termine è consentita, per una sola volta, a condizione che la stipulazione dello stesso avvenga presso la competente Direzione provinciale del lavoro. In caso di mancato rispetto della procedura, il nuovo contratto a termine si considera a tempo indeterminato. La disciplina appena descritta non trova applicazione nei confronti delle attività stagionali. E' inoltre previsto il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine ed a tempo indeterminato in favore, rispettivamente, del lavoratore stagionale e del lavoratore che abbia

prestato attività lavorativa per più di sei mesi presso lo stesso datore che effettua le assunzioni a termine o a tempo indeterminato.

I successivi commi 41-43 contengono ulteriori disposizioni di settore riguardanti i contratti a tempo e la disciplina del periodo transitorio.

La RT illustra la norma, escludendo che dalla stessa derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 esclude che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle PPAA possa comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Comma 44

(Norme in materia di lavoro a tempo parziale)

Il comma 44 modifica il decreto legislativo n. 61 del 2000, recante la disciplina del lavoro a tempo parziale. In particolare, si prevede che i contratti collettivi stabiliscano particolari condizioni di elasticità e flessibilità del contratto a tempo parziale motivato da comprovati compiti di cura. Con disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati, è stato poi specificamente riconosciuto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a

tempo parziale (*part-time* verticale od orizzontale) ai lavoratori affetti da malattie oncologiche invalidanti e a quelli che assistono un coniuge o un parente stretto colpito da tumore o un convivente con totale e permanente inabilità lavorativa. E' inoltre previsto il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno in favore del lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

La RT descrive la norma ed esclude che dalla stessa derivino oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito l'impatto finanziario delle norme di favore per i lavoratori malati oncologici o chiamati all'assistenza di familiari affetti da tumore o gravemente invalidi, atteso che tali disposizioni si applicano espressamente anche ai datori di lavoro pubblici.

Comma 45

(Abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente)

Il comma 45 prevede l'abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente (articoli da 33 a 40 del decreto legislativo n. 276 del 2003).

La RT esclude che dalla norma derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 46-50

Il comma 46 abolisce il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cd. *staff-leasing*).

I commi da 47 a 50, anch'essi introdotti in prima lettura, prevedono la possibilità che i CCNL autorizzino la stipulazione di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso e di rispondere alle esigenze produttive delle imprese.

Le suddette norme non sono corredate di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 51-54

(Interventi per il settore dell'edilizia)

I commi 51-53 confermano la possibilità per il Governo, previa verifica degli effetti dell'obbligo per i datori di lavoro del settore edile di versare i contributi e i premi in base all'imponibile corrispondente

alle ore di lavoro stabilite nei contratti collettivi, di lasciare invariata o rideterminare la riduzione contributiva prevista per tutte le contribuzioni diverse da quelle del FPLD, attualmente fissata al livello dell'11,5%, introducendo altresì un regime di riduzione automatica pari a quella operata nell'anno precedente, fino all'emanazione dell'apposito decreto ministeriale e, nel caso di mancata emanazione, fino al 15 dicembre, salvo comunque conguaglio da parte degli Istituti previdenziali.

La RT esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la concessione del beneficio è comunque subordinata alla verifica dell'aumento della base imponibile correlata al criterio di determinazione della stessa sopra descritto e che il mantenimento *pro tempore* della riduzione contributiva dell'anno precedente fa comunque salvo l'eventuale conguaglio entro l'anno di riferimento.

Al riguardo, si segnala, innanzitutto, che l'agevolazione in esame a legislazione vigente è terminata alla data del 31 dicembre 2006, per cui si dovrebbe presumere che le eventuali maggiori entrate registrate nel corso del 2007 vadano *in toto* a beneficio dei bilanci degli enti previdenziali. Non si tratta, quindi, meramente della rivisitazione della disciplina di un'agevolazione esistente, ma del ripristino di un'agevolazione scaduta. A rigore, ne consegue pertanto che il presente comma determina maggiori oneri su risorse a legislazione vigente.

Si ricorda, poi, che, a fronte della prospettata possibilità che il meccanismo del conguaglio possa determinare effetti negativi di cassa a carico degli enti previdenziali interessati, il Governo ha ribadito che il predetto meccanismo risulta idoneo ad evitare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il comma 54, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che l'Agenzia delle entrate resti titolare del potere sanzionatorio di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 in materia di utilizzo di lavoro irregolare.

La norma non presenta profili rilevanti, per quanto **di competenza.**

Commi 55–57

(Riforma della normativa in materia di disoccupazione agricola)

Il comma 55 unifica i trattamenti attualmente previsti per la tutela della disoccupazione nel settore agricolo, introducendo dal 2008 un unico trattamento di disoccupazione pari al 40% della retribuzione, da corrispondere per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento. Vengono calcolati anche i periodi di lavoro dipendente svolti in altri settori, purché si registri comunque una prevalenza di attività agricola (comma 56).

Il comma 57 dispone la detrazione dall'importo dell'indennità di cui al comma 55, a titolo di contributo di solidarietà, di una somma pari al 9% dell'indennità stessa per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate, allo scopo di raggiungere il requisito annuo di 270 contributi giornalieri (corrispondente ad un anno pieno di lavoro) valido a fini pensionistici.

La RT quantifica gli effetti finanziari dell'articolo sulla base dei seguenti parametri:

1) circa 185.000 trattamenti per disoccupazione agricola ordinaria (al 30%), per un onere di circa 230 mln di euro annui (si prevede un aumento di 1/3 di tale spesa);

2) circa 210.000 trattamenti per disoccupazione agricola speciale (al 40%), per un onere di circa 370 mln di euro annui (si prevede un incremento di circa il 22% di tale spesa, riconducibile ad un aumento medio di giornate indennizzate da 90 a 110);

3) circa 175.000 trattamenti per disoccupazione agricola speciale (al 66%), rispetto ai quali si registrerà un aumento delle giornate indennizzate (da circa 90 a 160) e una diminuzione dell'importo medio giornaliero (da 34 a 21 euro circa).

Gli effetti dell'articolo sono riportati nella seguente tabella:

	SNF	indebit	fabbisogno
Maggiori prestazioni	-205	- 205	- 205
Contributo 9% su prestazioni	+115	+115	+115
Oneri contribuzione figurativa	-60	0	0
Oneri totali	-150	-90	-90

Al riguardo, si segnala preliminarmente che la quantificazione degli oneri per gli anni successivi al primo reca stime costanti, il che lascia presumere che non si sia tenuto conto dell'automatico incremento delle retribuzioni (e quindi dei correlati trattamenti). Inoltre, si rappresenta che la RT, forse per mero errore materiale, non riporta la spesa complessiva attualmente sostenuta per la disoccupazione speciale al 66%, dato, questo, che appare altresì rilevante per la quantificazione della base imponibile cui applicare l'aliquota del 9% per la determinazione del contributo di solidarietà. Non sembrano rilevarsi ulteriori profili critici in riferimento al triennio considerato (2008-2010).

Trattandosi tuttavia di misure incidenti anche sulla materia pensionistica (in tale ambito rientrano la contribuzione figurativa e il contributo di solidarietà introdotto al fine di raggiungere il requisito delle 270 giornate annue), andrebbe valutata l'opportunità, almeno per tali misure, di avere a disposizione il quadro decennale degli effetti finanziari. Ciò anche alla luce del fatto che i riflessi della nuova normativa sulla contribuzione figurativa si ripercuoteranno, sia pur gradualmente e nel medio-lungo periodo, anche sull'indebitamento e sul fabbisogno, nonché del fatto che a regime al contributo di solidarietà saranno ascrivibili non soltanto maggiori entrate, ma anche maggiori spese in termini di trattamenti pensionistici di importo più elevato e con decorrenza anticipata rispetto a quanto atteso a legislazione vigente, proprio in virtù della finalità del contributo in parola.

Commi 58-59

Il comma 58 prevede che, in via sperimentale per l'anno 2008, i datori di lavoro agricoli possano beneficiare di un credito di imposta complessivo, per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente, pari ad 1 euro e a 0,30 euro, rispettivamente per le zone dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2, come individuate dal Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

Al comma 59, inoltre, si prevede una verifica di tale normativa al fine di valutarne la possibile estensione alla restante parte del territorio nazionale, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica.

La RT, partendo dai seguenti elementi informativi:

ZONE	GIORNATE LAVORATE	CREDITO D'IMPOSTA
Obiettivo 1 (Regioni del Sud)	5.906.334	5.906.334
Obiettivo 2 (comuni CEE)	2.234.517	670.355
Totale	8.140.851	6.576.689

stima le minori entrate in circa 6,5 mln, valutandole in via prudenziale in 10 mln per l'anno 2008.

Al riguardo, è necessaria una chiarificazione riguardo alla tipologia dei soggetti a cui la norma fa riferimento e in capo ai quali sono state stimate le giornate aggiuntive di lavoro agricolo (parametro

in base a cui si calcola il credito di imposta). Nello specifico sarebbe opportuno chiarire se oltre ai lavoratori dipendenti a contratto, a tempo determinato e/o indeterminato, rientrino in tale categoria anche il conduttore ed i suoi familiari. Tale informazione risulta utile al fine della verifica della stima in quanto dalla disposizione non risulta ben definita – dal punto di vista soggettivo - la qualifica dei soggetti, in base ai quali quantificare le maggiori giornate lavorative rispetto a quelle dell'anno precedente, che danno diritto all'agevolazione per il datore.

Pare, inoltre, opportuno segnalare che la RT si limita ad indicare l'onere in 10 mln per il 2008, senza riportare elementi chiarificatori sugli effetti in termini di cassa a cui la normativa in esame potrebbe dar luogo. Dato che dalla norma non sono desumibili, neppure nelle linee generali, le modalità applicative (tra cui le scadenze temporali) di fruizione dell'agevolazione, non è infatti escluso che una parte dell'onere possa scaricarsi, in termini di cassa, sull'anno 2009.

Non è chiarito, poi, dalla norma se l'importo del credito d'imposta concorra o meno alla determinazione del reddito imponibile: nel secondo caso mancherebbe la stima della relativa perdita di gettito.

Per quanto riguarda, inoltre, il numero delle giornate di lavoro in base alle quali è stato quantificato il minor gettito relativo alla norma in esame, la RT non contiene nessuna specificazione sui criteri di stima del flusso aggiuntivo di giornate. Dai dati ISTAT tratti dall'"Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole (SPA 2003)"⁵, si rileva che nel 2003 le giornate di lavoro medie sul

⁵ Cfr. Regione Toscana "Aggiornamento dati censimento agricoltura 2000 indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2003".

territorio nazionale per i lavoratori a tempo indeterminato sono state pari a circa 196 giorni⁶. Per i lavoratori a tempo determinato le giornate medie scendono a circa 40⁷. Si potrebbe pertanto supporre che per quest'ultima categoria di lavoratori (che in base ai dati statistici sopra citati rappresentano la quasi totalità dei dipendenti nel settore agricolo) vi siano margini per un incremento delle giornate medie annuali: la stima della RT corrisponderebbe solo a circa 20 giornate medie di lavoro aggiuntivo nel solo obiettivo 1. Tale considerazione potrebbe essere ampliata anche ai lavoratori familiari e parenti del conduttore e al conduttore stesso qualora l'agevolazione si applichi anche alle giornate di lavoro di tali soggetti.

In ogni caso il credito di imposta in parola potrebbe incentivare una emersione del lavoro agricolo sommerso, sotto forma di maggiori giornate lavorative. Tali circostanze nel complesso, che potrebbero comportare ulteriori variazioni di gettito di segno opposto e di incerto ammontare, non sembrerebbero essere state adeguatamente quantificate in RT.

Si segnala, infine, che la norma in esame è configurata nel senso di attribuire ai soggetti interessati un diritto soggettivo, laddove la clausola di copertura finanziaria (datori di lavoro agricolo) complessiva del provvedimento è costruita su un tetto di spesa.

⁶ (11.943.184 giornate/61.364 lavoratori a t.i.).

⁷ (41.020.582 giornate/1.040.232 lavoratori a t.d.).

Commi 60-61

(Interventi in materia di sicurezza sul lavoro)

Il comma 60, al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, riduce con effetto dal 1° gennaio 2008 i contributi INAIL dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende con almeno due anni di attività, in misura non superiore al venti per cento dei premi e comunque nel limite di 20 milioni di euro annui. E' previsto che la riduzione operi per le aziende che soddisfino le seguenti condizioni: a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; b) abbiano adottato misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

La RT, oltre a descrivere la norma, al fine di consentire di valutare la congruità del limite di spesa, quantifica in 205.000 le aziende agricole con lavoratori dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) e in 193.400 (94% del totale) le aziende che non denunciano infortuni, aventi un gettito contributivo per il 2007 di 370 milioni di euro. Sulla base dell'ipotesi, desunta dal dato relativo alle analoghe esperienze già effettuate nelle altre gestioni tariffarie

(industria, artigianato ecc)⁸, che solo il 25% di queste aziende comunque fruirà della riduzione contributiva, la RT stima l'onere in circa 18,5 milioni di euro annui, prudenzialmente incrementati a 20 milioni di euro.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei criteri estremamente prudenziali adottati nella quantificazione.

Il comma 61, introdotto dalla Camera dei deputati, estende ai lavoratori a tempo determinato delle cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'applicazione delle contribuzioni e delle prestazioni previste per il settore dell'industria.

La norma non è corredata **di RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 62-64

(Finanziamento della formazione in agricoltura)

Il comma 62 riduce, a partire dal 1° gennaio 2008, di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria in

⁸ La RT fa presente, infatti, che meno dell'1% delle imprese degli altri settori ha avuto accesso a riduzioni dei premi condizionati all'utilizzo delle *best practices* nell'ambito degli interventi di promozione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

agricoltura contro la disoccupazione (dal 2,75% al 2,45%), prevedendo che l'importo derivante da tale riduzione sia destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

I commi 63 e 64 disciplinano le modalità di attuazione del comma 62, differenziandole sulla base della adesione o meno dei datori di lavoro ai Fondi paritetici interprofessionali e prevedendo comunque l'intervento dell'INPS per l'incasso e il successivo utilizzo dello 0,30% in esame.

La RT, oltre a descrivere la norma, quantifica le minori entrate contributive in 14 milioni di euro per il 2008 e 15 milioni di euro sia per il 2009 che per il 2010, sulla base di un gettito annuo a normativa vigente (aliquota del 2,75%) del contributo di disoccupazione pari a 130 mln di euro.

Si segnala che gli effetti finanziari sopra illustrati si configurano come maggiori spese relativamente al saldo netto da finanziare a causa dell'aumento dei trasferimenti a carico dello Stato in favore dell'INPS.

Al riguardo, la quantificazione appare corretta.

Comma 65

(Riordino delle provvidenze in caso di calamità naturali)

Il comma, modificando l'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, introduce requisiti più stringenti per l'accesso, da parte dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ai benefici previdenziali ed assistenziali concessi in caso di perdita dell'occupazione a causa di calamità naturali.

In particolare, la norma prescrive che il previsto possesso documentato di almeno cinque giornate di lavoro nell'anno interessato alla provvidenza non sia più generico ma riferito ad attività svolte presso le imprese agricole che hanno beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (spettanti in caso di calamità naturali).

La RT sottolinea che dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica, al momento non puntualmente quantificabili stante l'aleatorietà con la quale si verificano gli eventi in esame, a seguito della contrazione della platea delle aziende i cui dipendenti potranno godere del riconoscimento di giornate fittizie di lavoro, richiedendosi ora il requisito di danni effettivi per l'impresa e non la semplice localizzazione nei comuni colpiti da calamità naturali.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 66

(Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

Il comma 66 prevede che ai fini della corretta attuazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva per l'accesso alle provvidenze comunitarie), sia possibile la compensazione diretta da parte dell'AGEA, sul pagamento degli aiuti comunitari, dei debiti previdenziali già scaduti, compresi gli interessi a qualsiasi titolo maturati e tutte le sanzioni conseguenti.

La RT descrive la norma ed esclude l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 67-69

(Fondo per sgravio su retribuzione di secondo livello)

Il comma 67 elimina il contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro sulla parte di retribuzione stabilita a livello decentrato e la cui corresponsione sia incerta nell'*an* o nel *quantum* e comunque correlata ad incrementi di produttività. Viene altresì eliminata l'esclusione di tali somme dalla retribuzione imponibile e pensionabile.

Il comma istituisce poi un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con una dotazione finanziaria di 650 mln di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale è concesso, a domanda e nel limite delle risorse stanziare, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione avente le caratteristiche sopra descritte. Tale sgravio può riguardare erogazioni non eccedenti il 5% della retribuzione contrattuale percepita ed è fissato, per i datori di lavoro, nella misura di 25 punti percentuali e, per i lavoratori, nella misura pari ai contributi a loro carico.

Il comma 68 demanda ad un successivo decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione delle suddette disposizioni, nel rispetto dei tetti di spesa. Al fine del monitoraggio e della verifica della misura è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio con la partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio a decorrere dal 2011 è subordinata all'esito positivo della predetta verifica e compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione pari a 650 mln di euro a decorrere dal 2011.

Il comma 69 abroga la disposizione che escludeva dalla base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni di secondo livello correlate alla produttività.

La RT quantifica gli effetti dei precedenti commi tenendo conto del venir meno tanto degli oneri a legislazione vigenti, pari a circa 500 mln di euro annui (consuntivo INPS 2006), correlati all'attuale esclusione delle somme in esame dalla base imponibile a fini previdenziali e pensionabile, quanto del gettito del contributo di solidarietà. Nella documentazione successivamente depositata dal Governo è stato chiarito che la soppressione del contributo di solidarietà determinerà un onere di 160 mln di euro su base annua e che l'onere complessivamente considerato presuppone l'integrale utilizzo dello stanziamento previsto per la concessione dei nuovi sgravi contributivi. Gli oneri sono pertanto complessivamente determinati in 310 mln di euro annui (500-160-650 mln), mentre gli effetti di medio-lungo periodo in termini di maggiore spesa pensionistica sono inglobati negli andamenti di medio-lungo periodo indicati nell'apposito riquadro finale della RT in esame.

Al riguardo, andrebbe preliminarmente assicurato che nella valutazione dell'impatto finanziario delle norme si siano tenuti in debito conto gli effetti fiscali tipicamente correlati a qualsiasi intervento incidente sui contributi previdenziali.

Inoltre, trattandosi di misure aventi chiare implicazioni pensionistiche e considerando che gli oneri a regime saranno assai più cospicui di quelli attesi nel triennio considerato, per il quale una ragionevole semplificazione consente di considerare nulli gli oneri in termini di maggiore spesa pensionistica, andrebbe valutata l'opportunità, anche alla luce della vigente normativa, di fornire una proiezione decennale degli effetti del provvedimento, al di là

dell'inserimento di tali oneri nelle proiezioni di medio-lungo periodo riportate nell'apposita sezione della RT. Infatti, mentre attualmente la quota di retribuzione in esame è esclusa dalla base imponibile ma anche da quella pensionabile, la concessione degli sgravi in futuro non impedirà l'inserimento della predetta quota di retribuzione nella base pensionabile, con effetti incrementativi sull'importo dei trattamenti pensionistici.

Comma 70

(Detassazione della retribuzione di risultato)

Il comma 70 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per introdurre, per il 2008, la deducibilità ai fini fiscali o misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 mln di euro per il 2008.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, si osserva che la norma demanda ad un atto successivo la puntuale configurazione dei benefici, la cui concreta fruizione - una volta approvato l'atto - non sembra possa essere subordinata anche al previo accertamento della disponibilità delle relative risorse. Data la natura dell'onere, l'apposizione di un limite di spesa non appare pertanto in grado di costituire di per sé idonea garanzia del contenimento della spesa nel limite previsto, anche se il

Governo ha espressamente chiarito che il decreto ministeriale stabilirà le modalità attuative del comma tenendo conto della "necessaria coerenza" con il previsto limite di spesa a tale proposito⁹.

Infine, dato il meccanismo di versamento dei tributi, si segnala l'eventualità che la norma possa avere effetti, perlomeno in termini di cassa, anche nel 2009.

Comma 71

(Soppressione della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario)

La norma sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il contributo dovuto all'INPS dalle imprese con più di 15 dipendenti per l'esecuzione del lavoro straordinario.

La RT afferma che sulla base dei dati di consuntivo INPS il gettito complessivo del contributo aggiuntivo ammonta a circa 170 mln di euro su base annua. L'impatto in termini di indebitamento netto delle PA è indicato dalla seguente tabella:

(mln di euro)

	2008	2009	2010
Al lordo effetti fiscali	-170	-175	-180
Al netto effetti fiscali	-170	-101	-136

⁹ Si fa presente che sulla scorta dei dati attinenti al mancato gettito previdenziale relativo alle somme in esame (fornito dalla RT al comma 67 e quantificato in 500 mln di euro annui) si può dedurre che un provvedimento che introduca la mera deducibilità a fini fiscali delle somme stesse avrebbe un impatto superiore ai 150 mln di euro stanziati.

Nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, il Governo ha ribadito che l'importo del gettito contributivo è stato estrapolato dai dati di bilancio INPS, mentre gli importi finanziari al lordo e al netto degli effetti fiscali sono stati computati secondo il meccanismo del saldo-acconto.

Al riguardo, nulla da segnalare.

Commi 72-74

(Norme in materia di accesso dei giovani al credito)

Il comma 72 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'istituzione di 3 Fondi di rotazione con riferimento ai giovani di età inferiore a 25 anni o 29 se laureati: a) Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente, per la concessione di crediti fino a 600 euro mensili per 12 mesi, con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi; b) Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani; c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi.

La complessiva dotazione iniziale dei Fondi è pari a 150 milioni di euro per il 2008 (comma 73).

La RT descrive la norma.

Al riguardo, sembra opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni sulle modalità in base alle quali i fondi funzioneranno e

sulla natura rotativa degli stessi, dal momento che tali elementi potrebbero incidere sulla distribuzione temporale degli effetti di cassa.

Comma 75

(Integrazione degli emolumenti per assegni e contratti di ricerca)

La disposizione, allo scopo di integrare gli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca, in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, prevede un incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università statali e degli enti pubblici di ricerca per 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Commi 76-78

(Totalizzazione dei contributi assicurativi e riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici)

Il comma 76 riduce da 6 a 3 anni la durata dei periodi minimi di contribuzione in ogni gestione per accedere alla totalizzazione nei sistemi retributivo e misto ed elimina il vincolo di non aver maturato in alcuna delle gestioni il diritto al trattamento previdenziale per accedere alla totalizzazione nel sistema contributivo.

La RT asserisce che dal complesso delle disposizioni conseguono sia minori entrate contributive che maggiori oneri pensionistici.

Gli oneri complessivi, sulla base di elementi amministrativi forniti dagli enti previdenziali e di ipotesi coerenti con la RT allegata al decreto legislativo n. 42 del 2006, sono così quantificati:

Effetto complessivo

Milioni di euro

	2008	2009	2010
Maggiori oneri pensionistici al lordo fisco	-50	-109	-133
Maggiori oneri pensionistici al netto fisco	-43	-92	-112
Minori entrate per ricongiunzione al lordo fisco	-140	-76	-50
Minori entrate per ricongiunzione al netto fisco	-107	-58	-38
Effetto complessivo al lordo fisco	-190	-185	-183
Effetto complessivo al netto fisco	-150	-150	-150

I suddetti oneri includono quelli relativi agli enti previdenziali di diritto privato. Gli effetti di medio-lungo periodo derivanti dalle

disposizioni relative ai lavoratori assoggettati interamente al sistema contributivo sono da considerarsi inglobati nella proiezione degli oneri sopraindicati in quanto compensati dal progressivo venir meno dei maggiori oneri relativi ai soggetti per i quali le pensioni sono calcolate con i sistemi retributivo e misto.

Al riguardo, si rileva che i dati forniti dalla RT non sono suffragati da elementi oggettivi che consentano di verificarne la congruità, non potendosi ritenere sufficiente il mero rinvio alle metodologie adottate in sede di emanazione del decreto legislativo n. 42 del 2006.

Il comma 77 consente la rateizzazione in 120 rate mensili degli oneri per il riscatto della laurea, senza l'applicazione di interessi ed esclusivamente per le domande presentate dal 1° gennaio 2008. Il medesimo comma consente il riscatto della laurea anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato alcuna attività lavorativa, con l'obbligo di versare un contributo, per ogni anno da riscattare, ragguagliato al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990, deducibile dall'interessato e detraibile nella misura del 19% dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, qualora tale contributo sia stato versato da questi ultimi. Infine si stabilisce che i periodi del corso di laurea riscattati sono utili anche nel sistema contributivo al raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione (e non solo per la determinazione del suo importo).

La RT quantifica le minori entrate previdenziali (correlate alla possibilità di una rateizzazione in 120 rate mensili (anziché 60) e all'eliminazione dell'applicazione degli interessi), le maggiori entrate previdenziali (correlate all'aumento di circa 12.000 unità di domande all'anno, atteso per effetto della rateizzazione più vantaggiosa e della possibilità di detrazione fiscale dell'onere per il riscatto della laurea da parte dei soggetti che hanno fiscalmente a carico il laureato) e le minori entrate fiscali (determinate dall'estensione della deducibilità e detraibilità fiscale degli oneri per il riscatto dei periodi di laurea) secondo lo schema seguente:

valori assoluti in mln di euro

	2008	2009	2010	2011	2012
Minori entrate per rateizzazione	-20	-57	-95	-132	-165
Maggiori entrate per aumento domande	13	39	66	93	121
Minori entrate per maggiori agevolazioni fiscali	-1	-2	-4	-5	-6
Totale	-8	-20	-33	-44	-50

Per gli anni successivi lo stratificarsi delle maggiori entrate risulterebbe essere in grado di compensare gli effetti derivanti dall'incremento del periodo di rateizzazione degli oneri di riscatto. Alla luce dell'aleatorietà delle stime, soprattutto nel breve periodo, riguardanti il numero di nuove domande, viene assicurata fin dal 2008 la copertura dell'onere a regime (50 mln di euro). La RT conclude asserendo che i maggiori e più anticipati trattamenti previdenziali attesi dalle presenti disposizioni manifesteranno i loro effetti nel medio-lungo termine e che tali effetti sono inglobati nelle valutazioni

relative all'evoluzione di medio-lungo termine della spesa in rapporto al PIL indicate nella presente RT.

Al riguardo, si ribadiscono i rilievi formulati in rapporto al comma precedente. Si evidenzia comunque che gli oneri a regime in termini di trattamenti pensionistici anticipati rispetto a quelli stimati a legislazione vigente potrebbero non essere particolarmente rilevanti (anche nel caso di soggetti molto precoci nel laurearsi e nell'iniziare a lavorare, lo "sconto" in termini di età non sarebbe superiore a 2 anni)¹⁰.

Il comma 78 dispone che agli oneri del presente articolo, pari a 200 mln di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007.

La RT non si sofferma sul comma.

Nulla da osservare **al riguardo**, non presentando la disposizione di per sé profili problematici.

¹⁰ V. ISAE, *Politiche pubbliche e redistribuzione*, novembre 2007, pag. 140.

Commi 79-80

(Interventi in materia di previdenza per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

Il comma 79 eleva al 24% per il 2008, al 25% per il 2009 e al 26% per il 2010 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata non assicurati presso altre forme obbligatorie. Per i rimanenti iscritti l'aliquota è fissata al 17% a decorrere dal 2008.

La RT stima le maggiori entrate sulla base dei seguenti parametri:

1) monte redditi dei collaboratori non iscritti ad altre forme pensionistiche pari a circa 17 mld di euro nel 2008 (tale importo rappresenta un valore leggermente inferiore a quello per il 2006, nell'ipotesi prudenziale che le modifiche di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003 e gli incrementi di aliquota progressivamente introdotti determinino una contrazione del monte redditi in esame rispetto al suo tendenziale);

2) aliquota fiscale pari a circa il 25% ed effetti fiscali indotti computati con il meccanismo del saldo acconto per la quota dei contributi corrisposta dai committenti.

Le maggiori entrate in termini di indebitamento netto della PA sono riprodotte nella tabella seguente:

Maggiori entrate contributive

Impatto in termini di indebitamento netto delle P.A.

Milioni di euro

	2008	2009	2010
Al lordo effetti fiscali	170	340	510
Al netto effetti fiscali	153	258	382

Gli incrementi di spesa pensionistica nel medio-lungo periodo sono valutabili nell'ordine dello 0,01% del PIL nel 2040 per arrivare al doppio di tale livello nel 2050. Per i rimanenti iscritti la stima delle maggiori entrate tiene conto del relativo monte redditi, pari nel 2008 a circa 10,7 mld di euro (si ricorda che l'aliquota pensionistica vigente per tali soggetti è del 16%), e di un incremento fin dal secondo anno delle prestazioni (si tratta di soggetti già pensionati o verosimilmente di età più avanzata rispetto ai parasubordinati iscritti alla sola gestione separata). La RT perviene ai seguenti risultati:

Impatto in termini di indebitamento netto delle P.A.

Milioni di euro

	2008	2009	2010
Entrate contributive al lordo effetti fiscali	107	107	109
Entrate contributive al netto effetti fiscali	90	69	79
Maggiori oneri per maggiori prestazioni	0	-1	-2
Effetto complessivo al netto effetti fiscali	90	68	77

Gli effetti complessivi del comma 79 sono sintetizzabili come segue:

Impatto in termini di indebitamento netto delle P.A.

Milioni di euro

	2008	2009	2010
Al lordo effetti fiscali	277	446	617
Al netto effetti fiscali	243	326	459

Al riguardo, si ritengono necessari ulteriori chiarimenti in ordine agli incrementi dei trattamenti pensionistici conseguenti al ritocco delle aliquote contributive dei collaboratori. In particolare, per quanto riguarda i soggetti iscritti alla sola gestione separata, assumendo per semplificazione valori costanti del PIL e dei contributi, si rileva che l'ammontare a regime dei maggiori contributi ammonta a circa lo 0,03% del PIL e che non risulta chiaro, atteso che sul lungo periodo è ragionevole presumere che la gestione dei parasubordinati cessi di presentare costanti *surplus*, avvicinandosi ad una situazione di equilibrio finanziario, il motivo per cui la maggiore spesa pensionistica dovrebbe attestarsi invece su valori anche considerevolmente inferiori (lo 0,01% del PIL nel 2040 e lo 0,02% nel 2050). In merito ai maggiori trattamenti pensionistici spettanti ai rimanenti iscritti si osserva che non viene esplicitamente chiarito se anche questi siano stati considerati negli effetti di medio-lungo periodo calcolati, il che non appare di poco momento considerando che gli importi indicati dalla RT per il primo triennio appaiono notevolmente inferiori a quelli che si possono attendere a regime.

Ai sensi del comma 80 l'INPGI provvederà all'approvazione di delibere volte a modificare il proprio regime pensionistico al fine di pervenire gradualmente a decorrere dal 2011 ad aliquote non inferiori

a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata, nonché ad incentivare la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dal comma 1202 della finanziaria per il 2007.

La RT asserisce che la prevista armonizzazione delle aliquote contributive a quelle della gestione separata può determinare maggiori entrate contributive, i cui effetti positivi non possono però essere scontati nel provvedimento, in quanto subordinati all'effettiva adozione da parte dell'INPGI delle necessarie modifiche. Per quanto riguarda la possibilità di stabilizzare gli iscritti alla gestione separata presso l'INPGI promuovendo la trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato, la RT ricorda che la norma in esame fa espresso rinvio alla procedura prevista dai commi 1202 e seguenti della "finanziaria" per il 2007, che prevedono il versamento di un contributo straordinario pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti, al fine di migliorare il trattamento previdenziale. Le minori entrate per l'INPGI sono state valutate in 32 mln di euro per il 2008, sulla base dei dati amministrativi forniti dall'ente stesso. I possibili effetti positivi della misura non sono stati prudenzialmente quantificati né scontati nei saldi.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa la procedura di calcolo adottata per pervenire alla citata quantificazione, a partire dai dati amministrativi in possesso dell'INPGI.

Comma 81

(Riordino della normativa in materia di occupazione femminile)

Il comma 81 delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi:

- previsione di incentivi e sgravi contributivi per il sostegno di orari flessibili;
- rafforzamento dei servizi per l'infanzia e agli anziani;
- destinazione di risorse, nell'ambito dei Fondi comunitari, alla formazione di programmi mirati alle donne;
- rafforzamento delle garanzie per la parità di trattamento;
- realizzazione di sistemi di raccolta ed elaborazione dati in grado di evidenziare le discriminazioni di genere, anche di tipo retributivo;
- potenziamento delle azioni per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e degli interventi per la formazione professionale mirata;
- estensione della durata dei congedi parentali ed incremento della relativa indennità.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, per i profili di ordine generale, si rinvia alle osservazioni relative al comma 93, atteso che la presente disposizione rientra fra quelle per le quali è espressamente prevista l'attuazione ad invarianza d'oneri. Si segnala, comunque, sul punto, che il complesso

dei criteri e principi di delega, ed in particolare quelli riguardanti i congedi parentali (introdotti dalla Camera dei deputati), appaiono ad un primo esame difficilmente realizzabili ad invarianza d'oneri.

Comma 82

(Previdenza complementare per i soggetti dediti alla cura di familiari)

Il presente comma modifica l'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo n. 252 del 2005, specificando che coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari e che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, possono effettuare contribuzioni saltuarie e non fisse alle forme di previdenza complementare.

La norma, introdotta in prima lettura, non è corredata **di RT**.

Al riguardo, andrebbero chiariti i possibili effetti fiscali della misura, alla luce della deducibilità ai fini fiscali dal reddito delle contribuzioni alla previdenza complementare, pur trattandosi di soggetti verosimilmente e per la gran parte privi di redditi da lavoro.

Comma 83

(Norma in materia di tutela della maternità delle lavoratrici parasubordinate)

La disposizione estende alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS e non iscritte ad altre forme obbligatorie la tutela relativa al divieto di svolgere determinati lavori durante la maternità. Si prevede poi la rideterminazione delle aliquote contributive di cui al comma 791, lettera *b*), della "finanziaria" per il 2007.

La RT non considera la norma, introdotta dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 84

(Indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi)

Il comma prevede che per l'anno 2008 le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto legge n. 35 del 2005, siano riconosciute nel limite di spesa di 20 milioni di euro esclusivamente in base ad intese stipulate tra le parti sociali e recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto ministeriale, con il quale sono altresì individuati l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori, nonché il

numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 85-89

*(Modifiche all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 in materia di
fornitura di lavoro portuale temporaneo)*

I commi 85 e 86 dispongono la concessione, nel limite di 12 milioni di euro per l'anno 2008, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro o per ogni festivo nel quale il lavoratore sia risultato disponibile. Il comma 86 subordina l'efficacia della norma appena descritta alla previa entrata in vigore delle disposizioni sugli ammortizzatori sociali in deroga, recate dalla legge finanziaria per il 2008, a valere sulle risorse a tal fine stanziato, nel limite massimo di 12 mln di euro per il 2008.

La RT, oltre a descrivere la norma, precisa che le risorse utilizzate a copertura sono quelle del Fondo per l'occupazione

destinate dall'articolo 116 del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3156) agli ammortizzatori sociali in deroga.

Al riguardo, si osserva che la norma prevede un beneficio individuando in modo puntuale i parametri per la determinazione dell'entità dello stesso e l'individuazione dei beneficiari. Pertanto, il relativo onere non appare compatibile con l'apposizione di un limite di spesa, prospettandosi la necessità di procedere ad una puntuale quantificazione dell'onere stesso sulla base di una stima della platea dei beneficiari e dell'ammontare unitario delle provvidenze da erogare. In merito alla copertura adottata, si rinvia alle più generali osservazioni formulate sul comma 92.

I commi 87, 88 e 89, inseriti dalla Camera dei deputati, contengono disposizioni riguardanti la natura sociale delle compagnie e gruppi portuali, l'estensione del campo di attività delle micro-imprese portuali e la garanzia di un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative operanti in ambito portuale.

Le norme, non corredate di **RT**, sembrano prive di risvolti per i profili di competenza.

Commi 90-91

(Procedura per l'emanazione dei decreti legislativi)

Il comma 90 disciplina la procedura per l'approvazione dei decreti legislativi previsti dal presente ddl, stabilendo, per quanto di competenza, che gli schemi di decreto siano corredati di RT e trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Il comma 91 disciplina la possibilità di adottare disposizioni correttive ed integrative dei predetti decreti legislativi.

La RT non si sofferma sui commi in esame.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo stata introdotta in prima lettura la previsione di una seconda trasmissione degli schemi dei decreti al Parlamento qualora il Governo stesso non intenda adeguarsi alle condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione.

Commi 92-93

(Copertura finanziaria)

Il comma 92 stabilisce che le disposizioni di cui al presente ddl, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 mln di euro per il 2008, 1.520 mln per il 2009, 3.048 mln

sia per il 2010 che per il 2011 e 1.898 mln a decorrere dal 2012, hanno efficacia solo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni, recate dalla legge finanziaria per il 2008, che prevedono uno specifico fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura del presente ddl, con corrispondente riduzione delle stesse.

La RT descrive la norma e ricorda che agli oneri del ddl si fa fronte con le risorse appositamente stanziare nella "finanziaria" per il 2008, con esclusione di quelli relativi alla totalizzazione e al riscatto della laurea, che trovano autonoma copertura a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che le risorse previste nel citato fondo per l'attuazione del Protocollo (articolo 113 dell'A.C. 3256 - ddl finanziaria per il 2008) presentano un'eccedenza rispetto alle necessità finanziarie per l'anno 2008 (essendo infatti lo stanziamento pari a 1.548 mln di euro, a fronte di un onere quantificato in 1.264 mln). Per quanto concerne la subordinazione dell'efficacia delle norme onerose all'approvazione delle disposizioni della "finanziaria" per il 2008, nella quale è previsto il fondo *ad hoc* per la loro copertura, si segnala che potrebbe essere valutata l'opportunità di specificare che l'efficacia delle norme onerose sia condizionata non soltanto all'approvazione delle disposizioni che prevedono il Fondo per il Protocollo ma anche al mantenimento degli stanziamenti finora previsti, non rappresentando idonea garanzia la prevista attuazione nei limiti delle risorse stanziare, trattandosi

peraltro di oneri non aventi caratteristiche di modulabilità e per la gran parte correlati a situazioni configurabili come diritti soggettivi.

Si rammenta che in occasione di precedenti provvedimenti (legge n. 53 del 2003 e n. 243 del 2004), configurate però in termini di delega legislativa, l'entrata in vigore di norme onerose era stata subordinata alla previa approvazione dei provvedimenti legislativi che avessero stanziato le occorrenti risorse finanziarie.

Potrebbe pertanto essere apprezzata l'opportunità di prevedere analoghi meccanismi.

Il comma 93 dispone che dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi previsti dai commi da 28 a 33 e 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, come già rilevato in relazione alle singole disposizioni, si segnala l'opportunità di acquisire elementi a supporto della possibilità concreta di attuare le deleghe stesse ad invarianza d'oneri.

Comma 94

(Entrata in vigore)

Con il presente comma, introdotto dalla Camera dei deputati, si dispone, fatto salvo il rispetto delle condizioni sospensive di cui ai commi 86 e 92, l'entrata in vigore della presente legge il 1° gennaio 2008.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi ovviamente di disposizione efficace solo in caso approvazione e pubblicazione in GU del presente ddl entro il 31 dicembre 2007.

APPENDICE SUGLI EFFETTI DI MEDIO-LUNGO PERIODO

La RT contiene anche un'appendice sugli effetti di medio lungo periodo del provvedimento sul rapporto pensioni/PIL. Le valutazioni sono effettuate mediante il modello previsionale della spesa pensionistica della RGS, prendendo a riferimento lo scenario nazionale base che a sua volta si basa sullo scenario centrale delle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT. Si tiene altresì conto dell'aggiornamento del quadro macroeconomico contenuto nella RPP per il 2008. L'impatto del ddl sull'incidenza della spesa pensionistica rispetto al PIL è sintetizzato nella seguente tabella:

**Differente incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL
nel medio-lungo periodo***

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2030	2035-2050
0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0

* in valori percentuali: con il segno negativo è indicata una maggiore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL

Dopo una sintetica esposizione dei più qualificanti interventi in materia pensionistica previsti dal ddl (sostituzione del cosiddetto "scalone" con un più graduale sistema di quote e anzianità anagrafica minima, introduzione di una deroga strutturale per particolari categorie di lavoratori nel limite delle risorse stanziare, interventi sul regime delle "finestre" per chi accede al pensionamento di vecchiaia o con 40 anni di anzianità contributiva, riduzione dei tempi per la revisione dei coefficienti di trasformazione).

A parte un biennio, le modifiche introdotte comportano un incremento dell'incidenza della spesa pensionistica sul PIL nell'ordine dello 0,1% del PIL, destinato ad azzerarsi verso il 2035. A quell'epoca gli effetti determinati dall'innalzamento dei contributi, dall'estensione della contribuzione figurativa e della totalizzazione, dal più favorevole regime dei riscatti di laurea, dall'inserimento della base imponibile della retribuzione legata alla produttività saranno compensati dalle economie conseguenti alla riduzione da 10 a 3 anni della periodicità della rideterminazione dei coefficienti di trasformazione.

La RT conclude asserendo che la realizzazione delle ipotesi assunte a base delle valutazioni nell'ambito della puntuale definizione dei soggetti e delle procedure accertative dei lavoratori beneficiari di deroghe rispetto ai requisiti generali di accesso al pensionamento rappresenta la *conditio sine qua non* affinché non siano alterati in modo sostanziale gli andamenti della spesa pubblica di breve e medio-lungo periodo della spesa pensionistica e conseguentemente la sua sostenibilità.

Al riguardo, si condividono le stime e i *caveat* contenuti nella presente appendice, pur ribadendo i rilievi formulati ai relazione ai primi 6 commi (eliminazione dello "scalone" e deroghe per gli "usuranti") ed evidenziando l'opportunità di stime *ad hoc* per l'evoluzione della spesa pensionistica correlata ai più numerosi riscatti del periodo di laurea attesi in base alle agevolazioni introdotte.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it